

Mafia, la Cassazione sul concorso esterno: essere disponibili non vale una condanna

PALERMO. «Per configurare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non sono sufficienti la mera disponibilità o la vicinanza» del politico per lo scambio denaro-voti. Ma servono le prove che l'impegno assunto dal politico sia stato «serio e concreto e che abbia inciso effettivamente e in maniera significativa sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale». Il principio è contenuto nelle motivazioni del provvedimento con il quale le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno annullato, con rinvio alla corte d'Appello di Palermo, la sentenza che aveva condannato a cinque anni e quattro mesi l'ex ministro democristiano Calogero Mannino per concorso esterno in associazione mafiosa.

In 43 pagine, i giudici spiegano che la «vaghezza semantica e retorica» dei concetti espressi dalla Corte di Palermo non consentono di «trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa» nei confronti dell'ex ministro. Da qui la decisione di disporre un nuovo processo d'appello. Per la Suprema Corte, la sentenza di condanna fa acqua anche per la «grave frattura logica del ragionamento probatorio conducente al rovesciamento della decisione assolutoria, in un quadro espositivo graficamente e logicamente sconnesso, caratterizzato da percorsi frammentari e itinerari «carsici», le cui linee argomentative sono di difficile identificazione e interpretazioni». Da un lato, evidenzia piazza Cavour, «sembrano indeterminate le concrete linee dell'apporto del politico, al di là dell'assicurazione di una generica disponibilità o vicinanza, di continuative e stabili relazioni personali con esponenti della mafia agrigentina e palermitana», dall'altro, «con riferimento alla mera idoneità «ex ante» del patto, che si definisce occulto, per il rafforzamento della struttura associativa e ad una sorta di sostegno morale da esso derivante, si sottolineano la previsione di «favori» nei vari settori di interesse del sodalizio e la carica psicologica dell'intera organizzazione per il rinnovato prestigio criminale acquisito e per l'aspettativa di impunità».

Infatti, scrivono gli «ermellini» nella sentenza 33748, per quanto riguarda l'accusa di avere stretto un patto di scambio con cosche agrigentine e palermitane, le motivazioni della Corte d'appello sono «vaghe e virtuali»: Non sembra lecito, a ben vedere, trarre solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza empiricamente controllabili».

Le Sezioni Unite, nell'affidare ad un'altra sezione della Corte d'appello di Palermo il «delicato compito di delineare la corretta qualificazione giuridica e l'eventuale rilevanza penale delle condotte ascritte» all'ex ministro dell'Agricoltura, «in stretta correlazione con la specifica situazione probatoria e con l'identificazione dell'effettivo contributo materiale dallo stesso apportato alla conservazione o al rafforzamento di Cosa nostra», ricordano che «nella pur accertata vicinanza e disponibilità» di un personaggio politico nei confronti di un sodalizio criminale o di singoli esponenti del medesimo «sono da ravvisare relazioni e contiguità sicuramente riprovevoli da un punto di vista etico e sociale, ma di per sé estranee all'area penalmente rilevante del concorso esterno in associazione mafiosa, la cui esistenza postula la rigorosa verifica probatoria degli elementi costitutivi del nesso di causalità e del dolo del concorrente».

Virgilio Fagone

EMEROTECA ASSOCIAZIONE MESSINESE ANTIUSURA ONLUS